



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 66 DEL 10-07-2015

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 20 - Verifica di assoggettabilità a VIA per l'impianto di gestione rifiuti non pericolosi, società Ro.Ma.Fer. s.n.c., Francavilla F.na

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 73871 del 15.12.2014 il sig. Antonio Lonoce, nato a Francavilla F.na il 25.3.1934 ed ivi residente alla via Massari - n. 54, rappresentante legale della società **Ro.Ma.Fer s.n.c.**, con sede legale in via Grottaglie km 0,200, Francavilla F.na, ha chiesto la Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 11/01, per l'attività esistente di recupero di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento avente sede in via Grottaglie, Francavilla F.na;

- la Verifica di assoggettabilità a VIA è stata chiesta in ottemperanza ad una specifica prescrizione contenuta nel provvedimento n. 122 del 5.11.2014, di proroga dell'iscrizione nel registro provinciale dell'impresa;

- con nota PEC del 16.1.2015 il proponente, in riscontro alla richiesta del Servizio Ambiente ed Ecologia trasmessa con nota prot. n. 75514 del 23.12.14, ha trasmesso la documentazione di progetto modificata rispetto alla documentazione a corredo dell'istanza;

- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 19622 del 14.4.15 il proponente, in riscontro alle richieste degli Enti interessati al procedimento in occasione della conferenza di servizi del 24.2.15, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;

- la documentazione presentata, agli atti dell'Ufficio e pubblicata sul portale *web* dell'Ente, è la seguente:

- Relazione di identificazione degli impatti ambientali;
- Relazione tecnica di progetto;
- tavola n. 1 – planimetria e lay out;
- tavola n. 2 – planimetria;
- planimetria per prevenzione incendi;
- Relazione di conformità urbanistica;
- copia di autorizzazioni ambientali, concessioni edilizie, certificato di agibilità, certificato di destinazione urbanistica, certificato di prevenzione incendi;
- Relazione di controdeduzioni alla conferenza di servizi;
- Procedura per la gestione dei rifiuti;
- Piano di monitoraggio ambientale;
- Relazione tecnica fonometrica;

- dalla documentazione complessivamente presentata di evince che:

- la società Ro.Ma.Fer. s.n.c. è iscritta nel registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti, prevalentemente metalli ferrosi e non ferrosi;
- l'area in questione:
 - è individuata in catasto nel Comune di Francavilla F.na al foglio n. 131, p.lla 57;
 - occupa una superficie totale di 2.848 m²;
 - è localizzata a circa 100 metri dal perimetro urbano del centro abitato di Francavilla F.na e a meno di 500 metri dal suo centro storico;
 - non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia;
 - non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;

- è situata in una porzione di territorio identificata dal Piano Regionale di Qualità dell’Aria come zona IT1612 zona di pianura;
- lo stabilimento risulta costituito attualmente dalle seguenti aree:
 - un’area impermeabilizzata scoperta di 2.470 m² ove avvengono le operazioni di conferimento del rifiuto, di messa in riserva dello stesso, trattamenti per il recupero, deposito della materia prima seconda e passaggio autoveicoli;
 - un’area dotata di tettoie metalliche di 226 m², ove avviene lo stoccaggio di rifiuti e materiali, prevalentemente per i materiali non ferrosi;
 - due aree scoperte, di superficie totale pari a 240 m², destinate alla messa in riserva di rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
 - aree scoperte destinate alla messa in riserva delle altre tipologie di rifiuti e della materia prima seconda;
 - due aree, per una superficie totale pari a 40 m², destinate alla messa in riserva dei rifiuti della tipologia 5.7 e 5.8 in apposite vasche metalliche a tenuta;
 - una pressa e una cesoia impiegate per la lavorazione dei rifiuti metallici;
 - pesa a bilico, uffici, impianto per il collettamento, la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione delle acque meteoriche, con vasche di stoccaggio di volume pari a 148 m³;
 - non sono previsti scarichi delle acque meteoriche in ambiente né riutilizzo delle stesse, non avendo aree a verde da irrigare o necessità di acqua per il ciclo lavorativo: tali acque verranno conferite ad impianti terzi come rifiuti liquidi;
 - i reflui civili sono destinati allo scarico con allaccio alla pubblica fognatura;
- le fasi di gestione dei rifiuti, secondo quanto indicato nell’elaborato *“Procedura gestione rifiuti”*, sono le seguenti:
 - conferimento e procedure di accettazione del rifiuto, dopo ispezione visiva, controllo della radioattività tramite contatore Geiger, verifica della documentazione allegata e pesa;
 - messa in riserva del rifiuto da destinare a successivo recupero nello stabilimento o da conferire ad impianti terzi autorizzati al recupero;
 - parte del rifiuto viene recuperato tramite operazioni di cernita manuale e riduzione volumetrica tramite cesoia e pressa;
 - le operazioni di messa in riserva e recupero parti metalliche dei veicoli fuori uso avvengono esclusivamente su veicoli fuori uso già bonificati presso altri centri;
 - per i rifiuti costituiti da spezzoni di cavo di alluminio o rame vengono eseguite anche operazioni di recupero della plastica (R3), a seguito di lavorazione manuale;
- la capacità massima dell’impianto, in relazione alla messa in riserva, alla potenzialità delle operazioni di recupero e allo stoccaggio dei rifiuti è schematizzato di seguito:

tipologia di rifiuti ai sensi del D.M. 186/06	operazioni di messa in riserva t/a	operazioni di recupero	deposito massimo in tonn.	deposito massimo in m ³
3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	3.000	R4-R13	60	7,7
3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	1.600	R4-R13	43	1,67
5.1 – parti di autoveicoli a seguito di messa in sicurezza	500	R4-R13	10	2,44
5.2 – parti di mezzi mobili a seguito di messa in sicurezza	500	R4-R13	10	2,63
5.7 – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio	70	R4-R3-R13	5	0,67
5.8 – spezzoni di cavo di rame ricoperto	199	R4-R3-R13	5	0,59

- non è prevista la realizzazione di ulteriori opere o l'installazione di altri impianti;
- le attività descritte non producono emissioni incontrollate di polveri, per le quali sarebbe necessaria l'autorizzazione.

Preso atto

- delle risultanze della conferenza di servizi istruttoria del 27.2.15, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 12334 del 5.3.15, in cui ARPA Puglia, il Comune di Francavilla F.na, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e la Provincia di Brindisi hanno chiesto al soggetto proponente di chiarire alcuni aspetti relativi al progetto e di integrare la documentazione;

- delle risultanze della conferenza di servizi del 12.5.15, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 25942 del 14.5.15, conclusasi con la decisione di demandare all'Ufficio procedente l'adozione del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VIA, tenuto conto di tutti i pareri espressi dagli Enti nell'ambito del procedimento. Tali pareri si elencano di seguito:

- ARPA Puglia con nota prot. 26730 del 12.5.15 ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto, chiedendo all'Autorità Competente di adottare delle specifiche prescrizioni, in merito ad alcuni aspetti del progetto, su cui il proponente non aveva dato pieno riscontro;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha preso atto della S.C.I.A. presentata dalla società, in data 30.10.2010, per le attività n. 13-1-A, incluse nell'allegato I del DPR n. 151/2011, soggette a specifici obblighi antincendio;
- il Servizio Tecnico del Comune di Francavilla F.na, preso atto della rinuncia del proponente alla realizzazione di alcune coperture in struttura metallica, ha trasmesso con nota prot. n. 15227 del 11.5.15 e successiva integrazione di cui alla nota prot. n. 15302 del 12.5.15, il proprio parere contenente alcuni rilievi dal punto di vista edilizio-urbanistico. Successivamente, con nota prot. n. 18424 del 8.6.15, integrata con successiva nota prot. n. 21888 del 6.7.15, il Comune ha integrato il proprio parere, esprimendo parere favorevole al rilascio del provvedimento in questione, a condizione che le attività dello stabilimento avvengano con tutte le prescrizioni stabilite in conferenza di servizi;

- la Provincia di Brindisi ha fatto presente che le integrazioni presentate a seguito della conferenza istruttoria sono sufficienti a valutare gli impatti ambientali derivanti dall'esercizio dell'attività, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - il recupero dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente per le tipologie di rifiuti non pericolosi indicati nella relazione tecnica;
 - i rifiuti appartenenti alla tipologia 5.1, parti di veicoli fuori uso, potranno essere accettati nell'impianto solo se già bonificati presso altri centri;
 - non dovranno essere effettuate operazioni di recupero o messa in riserva di alcuna tipologia di R.A.E.E.;
 - le acque meteoriche ricadenti sui piazzali dello stabilimento dovranno essere raccolte e smaltite mediante conferimento a terzi come rifiuti liquidi;
 - tutte le fasi di lavorazione presso il centro dovranno essere effettuate senza generare emissioni in atmosfera convogliate o diffuse ed emissioni acustiche oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Considerato che:

- nel complesso, le informazioni prodotte dalla Società consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali impatti che l'opera può comportare sull'ambiente;

- la società è già iscritta nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata, da ultimo, con provvedimento n. 122 del 5.11.2014 del Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi;

- dall'analisi della documentazione trasmessa si evince che i potenziali impatti derivanti dall'esercizio dell'impianto, oggetto della Verifica, potranno riguardare:

- l'inquinamento acustico, atteso che l'area occupata dall'impianto è prossima al perimetro urbano;
- la presenza di mezzi pesanti, con relative emissioni, in entrata ed in uscita dal centro;
- la possibilità di contaminazione del suolo e della falda dovuta allo stoccaggio di rifiuti, anche se non pericolosi;
- la produzione di rifiuti rivenienti dall'esercizio dell'attività;
- rischio di sviluppo di incendi e di sversamenti accidentali di materiali;

- gli impatti ambientali derivanti dall'esercizio dell'attività possono essere sufficientemente mitigati con le condizioni e le prescrizioni elencate nel presente provvedimento, già discusse in conferenza di servizi;

- le condizioni e le prescrizioni elencate nel parere di ARPA Puglia, di cui alla nota prot. n. 26730 del 12.5.15, verranno confermate, unitamente alle altre condizioni poste nelle conferenze di servizi;

- nell'ambito del presente procedimento, non risultano pervenute osservazioni sul progetto di che trattasi né direttamente alla Provincia di Brindisi né indirettamente attraverso altri Enti o soggetti interessati a qualsiasi titolo.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante norme in materia ambientale e s.m.i. come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10, dal D.Lgs. n. 205/10 e dal D.Lgs. n. 46/14;

- la L.R. n. 11/01 *"Norme sulla valutazione di impatto ambientale"*, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.03.07, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.97, n. 357, e s.m.i.;

- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA e in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinate dalla L.R. 11/01;

- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la *"Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08"*;

- il D.M. 186/06, avente ad oggetto *"Regolamento recante modifiche al D.M. 5.2.98 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97"*

- il D.M. 52/2011, avente ad oggetto *"Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 14-bis del D.L. 1/07/09, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 102/2009"*;

- il D.Lgs. n. 230 del 17.3.1995, recante attuazione di direttive europee in materia di rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 *"Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"*, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché i provvedimenti di autorizzazione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31.10.12 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;

Ritenuto, sulla base della documentazione complessivamente prodotta, che le attività della società Ro.Ma.Fer. s.n.c. non comportano impatti ambientali considerevoli tali da esigere ulteriori approfondimenti e particolareggiate valutazioni mediante appropriata procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ritenuti idonei i sistemi attuati dalla società per la mitigazione degli impatti negativi sull'ambiente.

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;

considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ESPRIME

parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, le attività dello stabilimento esistente di gestione dei rifiuti non pericolosi, metallici e non metallici, in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di proprietà della società Ro.Ma.Fer. s.n.c., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

1. la società deve presentare istanza, e relativa documentazione, per l'iscrizione nella quinta classe, ai sensi del D.M. n. 350/98, nel Registro delle imprese che esercitano il recupero di rifiuti in procedura semplificata;
2. non deve essere superata la capacità massima di lavorazione dell'impianto, ovvero le 6.000 tonnellate annue, così come ripartite, per operazioni di stoccaggio e recupero, nella tabella richiamata in premessa, per le tipologie di rifiuti 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.7 e 5.8, di cui al D.M. 186/06 e s.m.i.;
3. all'interno dello stabilimento non potranno essere presenti più di 133 tonnellate di rifiuti da destinare al recupero;
4. non dovranno essere superate le 50 tonnellate giornaliere di trattamento di rifiuti non pericolosi, tramite operazioni R4 ed R3; le operazioni R3 sono da intendersi come riciclo/recupero di materia plastica;
5. il gestore è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal regolamento emanato con D.M. n. 186 del 5.4.2006;
6. le operazioni di stoccaggio di rifiuti e materia prima seconda devono essere eseguite secondo le disposizioni dell'allegato 5 del D.M. 186/2006, in relazione all'organizzazione del centro, alle dotazioni minime degli impianti destinati allo stoccaggio ed in relazione ai criteri di gestione;
7. il gestore dell'impianto deve esercire le operazioni di trattamento nelle apposite aree indicate nell'elaborato n. 2 "*Planimetria e lay out*" e deve stoccare i rifiuti e, separatamente, le materie prime seconde risultanti dalle operazioni di recupero, nelle apposite aree indicate nello stesso elaborato;
8. gli stoccaggi in cumuli di rifiuti e materia prima seconda non devono superare in altezza la recinzione perimetrale dello stabilimento;
9. i rifiuti appartenenti alla tipologia 5.1, parti di veicoli fuori uso, potranno essere accettati nell'impianto solo se già bonificati presso altri centri; qualora tali rifiuti, in arrivo da impianti di autodemolizione, dovessero risultare contaminati da sostanze pericolose, il gestore deve respingere il relativo carico al mittente, come da procedura di gestione rifiuti agli atti dell'Ufficio;
10. non dovranno essere effettuate operazioni di recupero o messa in riserva di alcuna tipologia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
11. in relazione alle operazioni di recupero R4 sui rifiuti metallici, il gestore deve attestare la conformità della materia prima seconda alle seguenti caratteristiche chimiche:
 - a. oli e grassi < 0.1 % in peso;
 - b. PCB e PCT < 25 ppb;

- c. inerti, metalli non ferrosi, plastiche e altri materiali indesiderati max 1% in peso;
 - d. solventi organici < 0.1% in peso;
 - e. polveri con granulometria < 10 µm non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - f. non radioattivo ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995;
12. tutte le fasi di lavorazione presso il centro dovranno essere effettuate senza generare emissioni in atmosfera convogliate o diffuse ed emissioni acustiche oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente; qualora la gestione delle attività dovesse produrre emissioni inquinanti in atmosfera di qualsiasi tipo la società deve acquisire la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. n. 152/06;
 13. i rifiuti appartenenti alle tipologie 5.1 e 5.2 dovranno essere stoccati in apposita vasca metallica e tenuta stagna;
 14. le aree di messa in riserva devono essere dotate di adeguata cartellonistica, ben visibili per dimensione e posizionamento, ove indicare la tipologia di rifiuto stoccata e i quantitativi massimi di deposito;
 15. nella documentazione da allegare alla richiesta di iscrizione nel registro provinciale il gestore deve includere:
 - a. un sintetico documento per il monitoraggio e controllo dell'impianto e dei consumi delle risorse idriche ed energetiche, da compilare entro il 30 aprile di ogni anno; tale documento, da denominarsi Piano di Monitoraggio Ambientale, deve contenere anche una sezione per il registro delle operazioni di controllo e manutenzione degli strumenti utilizzati nell'impianto e dei sistemi di deposito dei rifiuti e dei materiali;
 - b. il Piano di ripristino ambientale dell'impianto, contenente il dettaglio e la stima dei costi di tutte le operazioni da effettuarsi alla chiusura del centro, per il recupero completo dell'area e per l'accertamento degli eventuali inquinamenti di suolo e falda sottostante;
 16. così come dichiarato dal proponente e come si evince dagli elaborati di progetto, le acque meteoriche ricadenti sui piazzali devono essere raccolte e, dopo trattamento primario, devono essere conferite, come rifiuti liquidi, presso impianti terzi autorizzati;
 17. il gestore deve eseguire durante l'esercizio dell'attività, entro un anno dalla data di adozione del presente provvedimento, una campagna di misura dell'inquinamento acustico, trasmettendone le risultanze a questo Servizio, al Comune di Francavilla F.na e ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi;
 18. dovrà essere operata con cadenza annuale la disinfestazione e la derattizzazione del sito, conservando presso lo stabilimento le certificazioni delle avvenute operazioni.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

Il presente provvedimento verrà notificato alla società Ro.Ma.Fer. s.n.c., sede legale e operativa in via Grottaglie km 0,200, Francavilla F.na, e verrà trasmesso, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., al Comune di Francavilla F.na, ad ARPA Puglia, al Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;

il Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi e la Polizia Provinciale sono individuati, ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. n. 11/2001, come enti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni impartite, nonché al monitoraggio previsto.

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 11/01 e s.m.i., l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A. è fissata in anni 3 (tre).

Il presente provvedimento verrà trasmesso, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n. 11/01 sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pasquale EPIFANI

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 10 luglio 2015

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Dario Muscogiuri

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 10 luglio 2015

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Pasquale Epifani